

COPIA

DELIBERAZIONE N. 4

**ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLA PIANA**  
Villanova d'Asti

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

Oggetto: **TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE "ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLA PIANA" NELLA SOCIETA' "ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A. - A.P. S.P.A."**.

L'anno **duemilacinque** addi **due** del mese di **Maggio** alle ore **18:00** presso gli uffici dell'Acquedotto Consorziiale della Piana di Villanova d'Asti, Via Carlo V n. 53.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri dell'Assemblea Consortile ed intervennero i signori:

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTANTE	QUOTE SOCIALI
- BOSTICCO Rosa Rita	Delegato del Comune di Cellarengo	5
- VALLE Giovanni	Comune di Valfenera	19
- MANELLO Silvio	Comune di Buttigliera d'Asti	18
- PERETTI Roberto	Comune di Villanova d'Asti	42
- OCCHIENA Valter	Comune di Dusino San Michele	8
- VERSE' Marco	Comune di San Paolo Solbrito	8

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera a), dello statuto, il Signor TAMAGNONE Antonio, Presidente del Consorzio.

E' presente il Segretario Consorziiale rogante Sig. **PIRRIATORE dott. Elia Calogero**, Pubblico Ufficiale nominato dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 23 dello Statuto vigente con deliberazione n. 3 del 11/02/98, al quale gli intervenuti richiedono di dare atto di quanto segue.

Verificato dal Sig. **VERSE' Marco**, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea consortile, che la convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, si mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.

#### PREMESSO

che con Decreto del Prefetto di Asti n. 14920 in data 05/09/1953 ai sensi degli artt. 156 e 164 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 i Comuni di Dusino San Michele, tramite deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/07/1953, San Paolo Solbrito, tramite deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26/07/1953 e Villanova d'Asti, tramite deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13/07/1953, si univano in consorzio;

che detto Consorzio è nato dalla necessità di creare, da parte dei tre Comuni soci fondatori, delle sinergie per dare ai cittadini un servizio quali-quantitativo ottimale;

che i risultati nel tempo hanno dimostrato in modo inconfutabile la bontà della scelta dei Padri fondatori del Consorzio nelle persone dei Sindaci dei Comuni di Dusino San Michele, San Paolo Solbrito e Villanova d'Asti;

che i Comuni fondatori, rispettivamente Dusino San Michele con deliberazione del C.C. n. 32 del 31/12/1994, San Paolo Solbrito con deliberazione del C.C. n. 39 del 30/11/1994 e Villanova d'Asti con deliberazione del C.C. n. 72 del 22/12/1993, nello spirito di quanto disposto dal combinato degli artt. 25 e 60 della L. n. 142 del 08/06/1990, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Ente e sottoscritto in data 22/04/1995 la convenzione d'attuazione;

che con Convenzione sottoscritta in data 31 Gennaio 1998 sono stati ammessi a far parte del Consorzio i Comuni di Buttigliera d'Asti, così come stabilito dal Consiglio con deliberazione del C.C. n. 34 del 30/07/1997, Cellarengo, così come stabilito dal Consiglio con deliberazione del C.C. n. 16 del 25/07/1997 e Valfenera, così come stabilito dal Consiglio con deliberazione del C.C. n. 35 del 07/08/1997. Ciò non solo per potenziare l'attività di questo Ente ma per poterlo rendere più consono alla realtà del territorio e, contestualmente, creare i presupposti di potenziamento dei servizi da erogare sul territorio;

che nell'aderire al Consorzio tutti i Comuni hanno trasferito al patrimonio di questo Ente tutta la rete idrica, compresi i pozzi di captazione;

che le quote di partecipazione, come dalla suddetta Convenzione, sono state determinate in ragione della popolazione residente in ogni Comune;

che gli organi del Consorzio risultano essere l'Assemblea consortile (composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o loro delegati), il Presidente dell'Assemblea (eletto dall'Assemblea nel proprio seno), il Consiglio di Amministrazione (composto da tre consiglieri, compreso il Presidente e un Vice Presidente, nominati dall'Assemblea fuori dal proprio seno) e il Presidente del Consorzio;

che i Comuni aderenti al Consorzio hanno deliberato il trasferimento in capo a questo Ente della gestione del servizio idrico, ivi compresa la gestione della rete fognaria e relativi depuratori (servizio idrico integrato);

### EVIDENZIATO

che la struttura dell'Azienda "ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLA PIANA", quale consorzio di "governo" e "gestione" del servizio idrico integrato, deve essere oggetto di ridefinizione, in attuazione della nuova disciplina delle forme di governo e gestione del servizio idrico integrato;

che la vigente disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica – tra i quali rientrano i servizi relativi alla gestione integrata delle acque (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, n. 2.380) – non contempla la possibilità di gestire tali servizi a mezzo di azienda speciale;

Che per tale ragione l'art. 35, comma VIII, Legge 28 dicembre 2001 n. 448, *Legge Finanziaria per l'anno 2002*, stabilisce che le aziende speciali che gestiscono servizi pubblici locali, ivi compresi quelli relativi al servizio idrico integrato, debbono trasformarsi in società di capitali ai sensi dell'art. 115, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.*;

che tale ultima disposizione (art. 115, cit.) disciplina la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali, anche consortili, disponendo che in quest'ultimo caso la trasformazione è deliberata dall'Assemblea Consortile (art. 115, comma VII-bis, d.lgs. n. 267 del 2000);

che il capitale sociale della nuova società è assegnato agli enti locali soci in ragione proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio di ciascun ente locale;

che la forma giuridica prescelta per la società è quella di società per azioni;

che lo Statuto sociale contiene clausole che consentono agli enti locali titolari del capitale sociale di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che vincolano la società a realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano, ai sensi dell'art. 113, c. XIII, d.lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso

### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

udita la relazione del Presidente dell'Assemblea del Consorzio di cui in premessa;

visto l'art. 35, Legge 28 dicembre 2001 n. 448, *Legge Finanziaria per l'anno 2002*, che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 115, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.*, che disciplina la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali, anche consortili, disponendo che in quest'ultimo caso la trasformazione è deliberata dall'Assemblea Consortile (art. 115, comma VII-bis, D.lgs. n. 267 del 2000);

vista la deliberazione n. 86 del 30.12.2004 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato", che ha affidato, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c), d.lgs. 267 del 2000, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato all'Acquedotto Consorziale della Piana e al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtigione, con effetto per i territori dei Comuni che abbiano partecipazioni nei suddetti soggetti, a condizione sospensiva di loro trasformazione, entro il 31.03.2005, in società di capitali con i requisiti di cui al citato art. 113, c.5, lettera c), d.lgs. 267 del 2000;

vista la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, stipulata in data 25 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 9 della L. R. Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 "Astigiano Monferrato" ed i Gestori Asti Servizi Pubblici S.p.A., Acquedotto Consorziale della Piana, Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, Consorzio Acquedotto Valtigione;

vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 25/05/2004 relativa all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 dalla quale risulta la seguente consistenza di patrimonio netto (dati espressi in unità di euro):

Capitale di dotazione.....	1.150.029
Riserve di rivalutazione.....	0
Fondo di Riserva.....	0
Riserve statutarie o regolamentari.....	0
Altre riserve, distintamente indicate:	
a) fondo contributi in c/capitale per invest.....	484.103
b) altre .....	118.406
Riserve da conversione e/o arrotondamento euro	-2
Utili portati a nuovo.....	+ 496
Utile d'esercizio.....	+ 386
<b>Totale patrimonio netto.....</b>	<b>1.753.418</b>

ritenuto di fissare il capitale sociale iniziale della società in Euro 1.152.000 (unmilione centocinquantaquattromila/00), corrispondente al valore (arrotondato) del capitale di dotazione;

dato atto che il Capitale Sociale della società spetta ai 6 Comuni aderenti al Consorzio Acquedotto Consorziale della Piana nelle stesse percentuali della loro partecipazione

all'Acquedotto Consorziiale stesso, così come previsto dalla convenzione sottoscritta il 31.01.1998 ed approvata da tutti i Consigli Comunali, e precisamente:

- Villanova d'Asti	42%	San. Paolo Solbrito	8%
- Valfenera	19%	Dusino S. Michele	8%
- Buttigliera d'Asti	18%	Cellarengo	5%

atteso che, ai sensi dell'art. 115, comma III, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la definitiva determinazione del capitale sociale verrà eseguita a mezzo di relazione giurata redatta da un esperto designato dal Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile, la cui nomina dovrà essere richiesta dagli amministratori entro tre mesi dall'iscrizione della società nel registro delle imprese e che fino a quando il capitale sociale non sarà determinato in via definitiva le azioni della società saranno inalienabili;

dato atto che la società, ai sensi dell'art.115, comma I, ultimo periodo, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **subentra nel compendio aziendale** già di pertinenza dell'Acquedotto Consorziiale della Piana, costituito da tutti i beni materiali ed immateriali, diritti, crediti, ragioni, poste attive in genere, debiti, obbligazioni, poste passive in genere, rapporti contrattuali attivi e passivi, **conservando** tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrando pertanto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Acquedotto Consorziiale della Piana;

visto il parere contabile espresso favorevolmente dal Segretario Consorziiale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

all'unanimità di quote espresse nei modi di legge

### DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni ed i motivi indicati in premessa e da intendersi qui integralmente recepiti, la costituzione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lett. c) e comma 13, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché dell'articolo 35, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, della società per azioni denominata "Acquedotto della Piana S.p.A.", siglabile, ove consentito, come «A. P. S. p. A.», a seguito di trasformazione dell'Azienda Speciale pluricomunale denominata "Acquedotto Consorziiale della Piana";

2. di stabilire che la Società ha sede nel Comune di Villanova d'Asti. Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della Società è fissato in Via Carlo V, n. 53 e che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune, nonché di istituire, trasferire, o sopprimere unità locali;

3. in merito all'oggetto sociale di stabilire quanto segue:

a) La Società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (gestione del servizio idrico integrato) conferiti dall'Autorità competente, nonché la progettazione, la costruzione, la gestione, la

